Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 10 giugno 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 10 GIUGNO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1972. — **ABET, società per azioni, in Bra (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1972. — **Istituto geografico De Agostini, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1972. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1972. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1949-1974, sorteggiate il 23 maggio 1972. — **A. Bevilacqua & C., in liquidazione, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6,50 % 1960 sorteggiate il 29 maggio 1972. — **Lancia & C. Fabbrica Automobili - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980, sorteggiate il 25 maggio 1972. — **Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 7 % 1971-1986 » sorteggiate il 16 maggio 1972. — **Officina della Pergola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1972. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni « Città di Napoli » 6 % 1968-1988 4ª estrazione, sorteggiate il 20 maggio 1972. — **Comune di Genova Ripartizione Ispettorato di Ragioneria Servizi Finanziari e di Tesoreria, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1972. — **Officine di Cartigliano Industria Metalmeccanica, società per azioni, in Cartigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1972. — **Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri - Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1972. — **Vetreria Italiana Vetr. I., società per azioni, in Carcare:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1972. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1972. — **S. A. Eredi Gnutti Metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 19 aprile 1972. — **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1972. — **Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in**

Napoli: Obbligazioni 7 % emissione 1964, sorteggiate il 30 maggio 1972. — **Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 7 % emissione 1966, sorteggiate il 30 maggio 1972. — **S.I.E.T. Società Industrie Elettriche Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1972. — **Ve-Tri - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1972. — **Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano « Sclavo », società per azioni, in Siena:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1972. — **Mediofina Compagnia finanziaria, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 7 % 1957-1982, sorteggiate il 15 maggio 1972. — **Accialerie Crucible Vanzetti, società per azioni, in liquidazione, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1972.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1967. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 20 maggio 1972; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(7023)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 13 marzo 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1972 registro n. 14 Difesa, foglio n. 163

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BELTRAMETTI Lorenzo, nato il 2 dicembre 1910 a Bognanco (Novara). — Organizzatore ed animatore dei primi nuclei partigiani nella sua zona, sempre tra i primi in azioni temerarie ed in combattimenti impegnativi, infliggeva al nemico, nonostante la scarsezza dei mezzi a disposizione, sensibili perdite. Nel generoso intento di inibire all'avversario l'uso di mezzi blindati, si offriva volontariamente per minare un ponte sull'unica rotabile di accesso esistente nella zona. Fallito il primo tentativo per un improvviso attacco nemico, rinnovava audacemente, nello stesso giorno, l'ardita impresa portandola brillantemente a termine. Catturato sul posto, dopo torture e sevizie per essersi rifiutato di fornire informazioni, veniva fucilato. Luminoso esempio di ardimento ed attaccamento alla causa della libertà. — Castagnea (Valsesia), 19 gennaio 1944.

(7464)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972.

Nomina del commissario del Governo nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della citata legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che, nel sostituire l'art. 76 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ha istituito un commissario del Governo per la provincia di Trento ed un commissario del Governo per la provincia di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno 20 aprile 1966, con il quale il prefetto dott. Luigi Masci è stato nominato vice commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1972 il prefetto dott. Luigi Masci, già vice commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, è nominato commissario del Governo nella provincia di Bolzano.

Al dott. Luigi Masci competerà il trattamento economico previsto dall'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1972
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 163

(8040)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972.

Nomina del commissario del Governo nella provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della citata legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che, nel sostituire l'art. 76 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ha istituito un commissario del Governo per la provincia di Trento ed un commissario del Governo per la provincia di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1971, con il quale il prefetto di 1ª classe dottor Augusto Bianco è stato nominato commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1972, il prefetto di 1ª classe dott. Augusto Bianco, già commissario nella regione Trentino-Alto Adige, è nominato commissario del Governo nella provincia di Trento.

Al dott. Augusto Bianco competerà il trattamento economico stabilito dall'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1972
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 164

(8039)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1972.

Nomina di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Campania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 11 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 1971, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Campania, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Visto che tra i componenti del comitato suddetto era stato temporaneamente omesso, in mancanza della relativa designazione, il rappresentante delle province della Campania;

Ritenuto di dover procedere, essendo stato designato il componente di cui sopra, alla nomina dello stesso in seno al comitato in parola;

Decreta:

Il dott. Ciro Cirillo è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Campania, quale rappresentante delle province campane.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1972
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 382

(7734)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1972.

Autorizzazione al comune di Potenza a contrarre un mutuo per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 17 dicembre 1971, n. 1662, della giunta municipale del comune di Potenza;

Vista la decisione con la quale la sezione provinciale di controllo di Potenza approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 3.800.000.000 per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Potenza un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'architetto Americo La Penna e degli ingegneri Franco De Pascali e Luciano Petracca il comune di Potenza è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 3.800.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Potenza un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 284.897.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 3.800.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972. Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Potenza il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 15 aprile 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1972
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 140

(8155)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1972.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4594 in data 21 aprile 1969 la ditta Gruppo Lepetit S.p.a. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Maiocchi, 6, specialità medicinali chimiche, prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici;

Vista la lettera in data 18 aprile 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Gruppo Lepetit S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Maiocchi, 6, concessa con decreto ministeriale n. 4594 del 21 aprile.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7733)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di allumina, alluminio e anodi di carbone operanti in provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di allumina, alluminio e anodi di carbone operanti in provincia di Venezia, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 16 dicembre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di allumina, alluminio e anodi di carbone operanti in provincia di Venezia;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di allumina, alluminio e anodi di carbone operanti in privincia di Venezia;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 16 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di allumina, alluminio e anodi di carbone operanti in provincia di Venezia, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 11 marzo 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8011)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1972.

Regolamento dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici nel testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, n. 142;

Visti in particolare gli articoli 4, secondo comma, e 14, primo comma, lettera *a*), di detto statuto concernenti, rispettivamente, la possibilità per l'ente di assumere la gestione di fondi speciali per la previdenza e l'assistenza a favore di particolari categorie di sanitari ed il compito, spettante al comitato direttivo dell'ente stesso, di deliberare i regolamenti concernenti l'imposizione e la riscossione di contributi e la erogazione delle prestazioni dei fondi di previdenza assunti in gestione;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1970, concernente l'approvazione della delibera del 13 dicembre 1969 con la quale il comitato direttivo dell'ente ha adottato il regolamento del fondo di previdenza generale;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1968 recante l'approvazione delle delibere in data 27 maggio 1967 e in data 20 aprile 1968 con le quali il comitato direttivo dell'ente ha adottato il regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici aventi rapporto professionale con gli enti gestori dell'assicurazione sociale di malattia;

Viste le deliberazioni del 26 settembre 1970 e del 22 gennaio 1972, con le quali il comitato direttivo dello ente ha adottato e successivamente modificato il regolamento dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti;

Ritenuta la opportunità di approvare tali ultime delibere;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni del 26 settembre 1970 e del 22 gennaio 1972 del comitato direttivo dell'ente nazionale di previdenza e assistenza medici con le quali è stato adottato il regolamento dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti, in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1971, del regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici avente rapporto professionale con gli enti gestori dell'assicurazione sociale di malattia adottato con delibere del 27 maggio 1967 e del 20 aprile 1968, approvate con decreto ministeriale 24 giugno 1968.

Il presente decreto, con l'annesso testo del regolamento, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Regolamento dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti

TITOLO I

ISTITUZIONE E CONTRIBUTI

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.) assume, a norma dell'art. 4, secondo comma, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, le gestioni dei seguenti fondi concernenti il trattamento previdenziale a favore delle indicate categorie di medici aventi rapporto professionale con gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia:

a) fondo di previdenza a favore dei medici operanti negli ambulatori gestiti direttamente dagli istituti;

b) fondo di previdenza a favore dei medici generici operanti nei propri studi professionali;

c) fondo di previdenza a favore dei medici specialisti operanti nei propri studi professionali.

La determinazione delle categorie di sanitari ammesse ai fondi di previdenza di cui sopra e la fissazione della misura dei relativi contributi previdenziali nonchè delle modalità per il loro versamento sono rimesse alle norme che regolano i rapporti fra i medici e gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia.

La gestione dei contributi e la erogazione delle prestazioni previdenziali di ciascun fondo sono regolate dalle norme di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Per la gestione del trattamento previdenziale di cui al precedente articolo l'E.N.P.A.M. intesta a ciascun medico, per ognuna delle categorie a cui egli appartiene, un conto personale sul quale vengono accreditati, detratta l'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 3, i contributi versati a favore dell'intestatario, per la sua appartenenza alla particolare categoria di medici avente con essi rapporto professionale, dai vari istituti gestori dell'assicurazione sociale contro le malattie.

Su ciascun conto personale vengono altresì accreditati alla fine di ciascun esercizio ed in proporzione dell'ammontare del conto stesso tutti i proventi patrimoniali conseguiti dall'E.N.P.A.M. con l'investimento dei mezzi di spettanza di ciascun fondo, ivi comprese le eventuali plusvalenze contabilizzate in bilancio, al netto delle spese di amministrazione.

Art. 3.

Per ciascun fondo di previdenza è istituita una riserva tecnica.

All'atto dell'accreditamento dei contributi su ciascun conto personale viene detratta un'aliquota pari al 15 % dei contributi stessi che viene destinata alla Riserva tecnica del rispettivo fondo di previdenza.

Alla fine di ciascun esercizio ai conti personali di ciascun fondo vengono addebitati, in proporzione all'importo dei contributi accreditati nell'anno, gli oneri sostenuti nell'esercizio per il pagamento dell'assegno giornaliero di cui al successivo art. 13 agli iscritti al fondo medesimo.

Nell'addebito proporzionale di cui al precedente comma ciascun conto personale concorre con un ammontare pari al massimo di L. 1.200.000.

Alla fine di ciascun triennio si procede alla revisione del trattamenti di pensione in godimento in relazione alle modifiche subite dal valore reale di essi ed all'andamento della gestione da accertare a mezzo di apposito bilancio tecnico; la aliquota del 15 % dei contributi destinata alla riserva tecnica di ciascun fondo viene modificata, in base alle indicazioni del bilancio tecnico, con deliberazione del comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. approvata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

L'E.N.P.A.M. rimette annualmente al medico intestatario un estratto dei conti personali aggiornati con i versamenti pervenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni stabilite dal regolamento del fondo di previdenza generale dell'E.N.P.A.M. approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 22 maggio 1970, con quelle fissate dal regolamento per l'assistenza in caso di ricovero ospedaliero dei medici iscritti approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 29 marzo 1963 e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

TITOLO II

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DIRETTE

Art. 5.

Dopo il raggiungimento del 65° anno di età il medico intestatario di conto personale può conseguire in qualsiasi mo-

mento, su domanda, la liquidazione di un capitale pari, nel massimo, all'importo del conto personale.

Il medico intestatario di conto può altresì conseguire la liquidazione di cui al precedente comma anche prima del raggiungimento del 65° anno di età in caso di cessazione dal rapporto professionale con tutti gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia che con i loro versamenti hanno alimentato il conto.

Fino a quando non si sia provveduto alla totale liquidazione del conto personale, su di esso vengono accreditate, in proporzione all'importo residuo del conto stesso, le aliquote di proventi patrimoniali di cui al secondo comma del precedente art. 2 nonchè gli eventuali ulteriori contributi versati per conto del medico dagli Istituti gestori dell'assicurazione di malattia detratta sempre l'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 3.

Art. 6.

A partire dal compimento del 65° anno di età al medico titolare di conto personale viene riconosciuta in qualsiasi momento, su richiesta ed in sostituzione della liquidazione in capitale di cui al precedente art. 5, una pensione ordinaria reversibile ai superstiti.

La conversione in pensione della liquidazione in capitale può avvenire anche per un'aliquota dell'importo del conto personale.

La pensione annua si calcola moltiplicando l'importo del conto personale — o l'aliquota di esso che si intende convertire in pensione — per il coefficiente fissato nella tabella *A* allegata al presente regolamento e relativo all'età raggiunta dal medico al momento della presentazione all'E.N.P.A.M. della richiesta di conversione.

L'eventuale residuo non convertito in pensione dell'importo del conto personale viene liquidato al medico intestatario del conto ovvero, su sua richiesta, rimane nel conto personale medesimo sul quale l'E.N.P.A.M. provvede ad accreditare le aliquote dei proventi patrimoniali nonchè gli eventuali ulteriori contributi versati per il medico dagli istituti gestori dell'assicurazione di malattia detratta sempre l'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 3.

Alla fine di ciascun biennio dalla prima liquidazione o conversione in pensione l'importo del conto personale residuo viene liquidato in capitale al medico intestatario del conto oppure, su sua richiesta, convertito in pensione applicando il coefficiente di cui alla allegata tabella *A* relativo all'età raggiunta dal medico al momento della nuova conversione.

Art. 7.

Al medico intestatario di conto personale che, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale ai fini della pensione per invalidità erogata dall'E.N.P.A.M. e cessi dal rapporto con gli istituti gestori dell'assicurazione di malattia spetta la liquidazione di un capitale costituito dall'importo del conto personale integrato da una indennità pari ad 1/7 dello importo del conto personale per ogni anno intero mancante al raggiungimento del 65° anno di età, con un massimo di 35 anni.

L'indennità di cui al precedente comma non può, comunque, essere inferiore a 60 volte la media mensile dei contributi versati, nel biennio di maggior contribuzione compreso nello ultimo quinquennio, per il complesso dei conti personali intestati al medico; l'indennità non può, tuttavia, essere superiore a L. 7.500.000 per il complesso dei conti personali medesimi.

Qualora risulti iscritto al fondo di previdenza da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda per invalidità, il medico invalido di cui ai precedenti comma può conseguire, al posto del capitale ivi previsto, una pensione annua reversibile ai superstiti pari:

al 50 % delle prime L. 1.000.000 del capitale stesso;
al 40 % delle successive L. 1.000.000;
al 30 % delle successive L. 1.000.000;
al 20 % delle successive L. 1.000.000;
al 10 % dell'eccedenza.

TITOLO III

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E SUPERSTITI

Art. 8.

Ai superstiti dei medici iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.

Sono considerati superstiti:

il coniuge del medico, semprechè non sussista sentenza di separazione legale per colpa del coniuge superstite;

i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dal medico.

In caso di inesistenza di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:

il padre del medico, semprechè risulti a carico del medico stesso al momento del decesso;

nel caso in cui il padre sia premorto, la madre del medico, semprechè risulti a carico del medico stesso al momento del decesso;

nel caso in cui anche la madre sia premorta, i fratelli e le sorelle nubili del medico semprechè risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico del medico al momento del decesso.

Ai superstiti aventi diritto di cui al secondo comma del presente articolo compete la liquidazione in capitale da dividere in parti uguali.

In caso di mancanza di superstiti di cui al secondo comma del presente articolo, al padre del medico o, in caso di mancanza di questi, alla madre del medico, purchè si trovino nelle condizioni indicate al secondo comma del presente articolo compete la liquidazione in capitale; in caso di mancanza di entrambi i genitori, ai fratelli ed alle sorelle nubili compete la liquidazione in capitale, da dividere in parti uguali, semprechè versino nelle condizioni indicate al comma citato.

Ai seguenti superstiti è riservata, ove consentito, la scelta del trattamento di pensione al posto della liquidazione in capitale:

al coniuge superstite;

ai figli di età inferiore ai 21 anni semprechè, se figlie, siano nubili;

ai figli di qualunque età se inabili a qualsiasi lavoro proficuo al momento del decesso del medico.

Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge, in caso di nozze e, per i figli, al raggiungimento del 21° anno di età o con la perdita dello stato nubile se figlie o con la perdita dello stato di inabilità a lavoro proficuo.

La scelta fra la liquidazione in capitale ed il trattamento di pensione compete a ciascun avente diritto, per la quota di propria spettanza.

Art. 9.

Ai superstiti di medico titolare di conto personale deceduto prima del compimento del 65° anno di età spetta la liquidazione di un capitale pari all'importo dei conti intestati al medico deceduto.

Per ciascuno dei superstiti di cui al sesto comma del precedente art. 8 la quota di liquidazione di spettanza viene integrata con una indennità aggiuntiva pari ad un settimo dello importo della quota stessa per ogni anno intero mancante, al medico deceduto, per raggiungere il 65° anno di età, con un massimo di 35 anni.

Ciascuna indennità non può essere, comunque, inferiore alla somma che si ottiene dividendo per il numero complessivo dei superstiti di cui al secondo comma dell'art. 8 un importo pari a 60 volte la media mensile dei contributi versati, nel biennio di maggior contribuzione compreso nell'ultimo quinquennio per il complesso dei conti personali intestati al medico deceduto.

Il totale delle indennità riconosciute a tutti i superstiti per il complesso dei conti personali non può, tuttavia, essere superiore a L. 7.500.000.

Art. 10.

I superstiti di cui al sesto comma dell'art. 8 del medico deceduto prima del compimento del 65° anno possono conseguire, al posto della liquidazione indicata al precedente art. 9, una pensione annua pari ad un'aliquota della pensione annua che sarebbe spettata al medico in caso di invalidità sopravvenuta al momento del decesso, a prescindere dal requisito di anzianità di cui al terzo comma del precedente art. 7.

L'aliquota di pensione per ciascun superstite si determina dividendo per il numero complessivo dei superstiti di cui al secondo comma del precedente art. 8 il 60 % o l'80 % ovvero il 100 % della pensione che sarebbe spettata al medico, rispettivamente nel caso in cui i superstiti medesimi siano uno solo, due ovvero più di due.

Art. 11.

Dopo il decesso del medico pensionato, ai superstiti di cui al sesto comma dell'art. 8 e, in loro assenza, ai superstiti di cui al terzo comma del medesimo articolo compete una pensione annua pari alle seguenti aliquote della pensione diretta goduta dal medico:

a favore del coniuge solo: 60 %;

a favore del coniuge con un figlio a carico: 80 %;

a favore del coniuge con due o più figli a carico: 100 %;

a favore di orfani di entrambi i genitori o nel caso in cui il coniuge superstite non abbia o perda il diritto alla pensione:

se trattasi di un orfano: 60 %;

se trattasi di due orfani: 80 %;

se trattasi di tre o più orfani: 100 %;

a favore del genitore, in caso di mancanza di superstiti di cui alle precedenti categorie: 60 %.

In caso di mancanza dei genitori, ai collaterali di cui al terzo comma del precedente art. 8 compete un'aliquota della pensione del medico, da dividere in parti uguali fra i collaterali medesimi: tale aliquota è pari al 40 % ovvero al 50 % oppure al 60 % della pensione del medico a seconda che i collaterali aventi diritto siano rispettivamente uno solo, due o più di due.

Nel caso in cui al momento del decesso del medico risultino accreditate sul suo conto personale ulteriori somme, queste vengono liquidate in parti uguali ai superstiti indicati al secondo comma dell'art. 8 o, in loro assenza, ai superstiti di cui al terzo comma dello stesso art. 8 alle condizioni e secondo le modalità precisate nell'articolo medesimo.

I superstiti aventi diritto al trattamento di pensione secondo quanto indicato al primo comma del presente articolo possono conseguire, al posto della liquidazione in capitale delle somme esistenti sul conto personale del medico deceduto, una maggiorazione della pensione di reversibilità pari ad un'aliquota della pensione che sarebbe spettata al medico deceduto ove si fosse provveduto alla conversione in trattamento di pensione delle somme esistenti sul conto personale, in base ai coefficienti di cui alla allegata tabella *A* avuta presente l'età raggiunta dal medico.

L'aliquota di cui al precedente comma si determina, per ciascun superstite, applicando all'importo della pensione che sarebbe spettata al medico — calcolata sulle somme esistenti nel conto personale — i criteri e le percentuali indicati al comma secondo del precedente art. 10.

Se i superstiti aventi diritto sono i collaterali del medico di cui al terzo comma dell'art. 8, le aliquote richiamate al precedente comma diventano rispettivamente 40 %, 50 % e 60 %.

Art. 12.

Ai superstiti del medico deceduto dopo il compimento del 65° anno di età ma prima di presentare domanda per il conseguimento di una liquidazione in capitale od in pensione, compete la liquidazione in capitale che sarebbe spettata al medico, ai sensi dell'art. 5 ove l'avesse richiesta immediatamente prima del decesso.

Il capitale viene ripartito fra i superstiti indicati al precedente art. 8 ed alle condizioni ivi precisate.

I superstiti di cui al sesto comma dell'art. 8 possono conseguire, al posto della liquidazione in canpitale, una pensione pari ad un'aliquota della pensione ordinaria che sarebbe spettata al medico deceduto ove l'avesse richiesta immediatamente prima del decesso.

L'aliquota di cui al precedente comma si determina, per ciascun superstite, applicando all'importo della pensione che sarebbe spettata al medico i criteri e le percentuali indicati al comma secondo del precedente art. 10.

TITOLO IV

PRESTAZIONI PER INVALIDITA' TEMPORANEA

Art. 13.

Al medico titolare di conto personale che divenga temporaneamente inabile all'esercizio dell'attività professionale compete un assegno giornaliero di malattia.

L'importo dell'assegno giornaliero è riferito alla media annuale dei contributi versati per il medico, dagli istituti presso i quali ha sospeso, per invalidità, l'attività professionale, nel biennio solare o nell'eventuale minor tempo corrente dalla data di iscrizione del medico ed il 31 dicembre dell'anno che precede quello nel corso del quale viene erogato l'assegno giornaliero.

L'importo dell'assegno giornaliero non può, comunque, essere superiore ad un trentesimo della somma indicata al quarto comma del precedente art. 3.

Le modalità di erogazione dell'assegno giornaliero, la misura di esso, la decorrenza e la durata della sua erogazione sono stabilite dal comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. per ciascun fondo di previdenza su conforme parere del rispettivo comitato consultivo di cui al successivo art. 18.

L'ente si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento e nei modi che riterrà più convenienti la esistenza dello stato di invalidità temporanea.

Ove dagli accertamenti eseguiti l'assegno giornaliero di malattia risulti non dovuto o dovuto solo in parte, le somme indebitamente pagate al medico vengono addebitate al conto personale del medico stesso, fatta salva per l'ente ogni altra forma di recupero delle somme indebitamente pagate.

TITOLO V

NORME VARIE E TRANSITORIE

Art. 14.

Quando il medico iscritto od i superstiti conseguono la liquidazione di una pensione, le somme del conto personale relative alla pensione vengono trasferite alla riserva tecnica del rispettivo fondo di previdenza.

Gli importi dei conti personali non utilizzati per qualsiasi motivo dai medici titolari o dai loro superstiti per mancanza del diritto da parte di questi vengono trasferiti alla riserva tecnica del rispettivo fondo di previdenza.

Art. 15.

Per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente regolamento il medico od i suoi superstiti devono presentare domanda alla presidenza dell'E.N.P.A.M. corredata dai documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'ente.

Le liquidazioni in capitale a favore del medico o dei suoi superstiti hanno luogo subito dopo la presentazione della domanda.

I trattamenti di pensione a favore del medico decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso del medico.

Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei bimestrali posticipati: in caso di decesso del pensionato durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

In caso di liquidazione o conversione in pensione nel corso dell'anno di tutto o di parte dell'importo del conto personale, per la parte liquidata o convertita vengono accreditati al conto stesso i proventi patrimoniali di cui al secondo comma del precedente art. 2 in proporzione alla durata del periodo di anno trascorso ed in base all'aliquota determinata per il precedente esercizio.

In caso di liquidazione o di conversione in pensione del conto personale nel corso dell'anno l'addebito al conto stesso di cui al precedente art. 3, secondo comma, avviene in base all'aliquota rilevata nel precedente esercizio.

Art. 16.

Contro i provvedimenti assunti dall'ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente regolamento è ammesso ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 21 del regolamento del fondo di previdenza generale dell'E.N.P.A.M. approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 22 maggio 1970 e successive modificazioni.

Art. 17.

Il presente regolamento sostituisce, con decorrenza 1° gennaio 1971, il regolamento del « Fondo di previdenza a favore dei medici aventi rapporto professionale con gli enti gestori dell'assicurazione sociale di malattia » approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 giugno 1968.

A partire dalla data di cui al precedente comma le somme accreditate ai conti personali vengono ripartite per l'intero importo fra i conti personali di cui al primo comma del precedente art. 2 con i criteri ivi indicati e separatamente per ciascuna categoria di appartenenza dei titolari dei conti.

Sempre a partire dalla medesima data il fondo di riserva tecnica esistente a norma dell'art. 2 del regolamento di cui al primo comma del presente articolo viene assegnato alla Riserva tecnica prevista per ciascun fondo di previdenza di cui al precedente art. 3, in proporzione all'importo complessivamente accreditato ai conti personali di ciascun fondo di previdenza.

A partire dal 1° gennaio 1971 i trattamenti di pensione in godimento fanno carico alla riserva tecnica del fondo di previdenza della categoria a cui appartiene il medico pensionato o, per le pensioni ai superstiti, a cui apparteneva il medico deceduto.

I trattamenti erogati a favore dei medici iscritti divenuti invalidi ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento dopo il 1° gennaio 1967 ed a favore dei superstiti dei medici iscritti deceduti dopo il 1° gennaio 1967 vengono riliquidati, con onere a carico della rispettiva riserva tecnica, in base alle norme previste dal presente regolamento a favore dei medici invalidi e dei superstiti.

TITOLO VI
ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 18.

E' costituita una consulta generale formata dall'insieme dei comitati consultivi eletti uno per ciascuno dei fondi di previdenza indicati al primo comma del precedente art. 1 con compiti consultivi circa la gestione dei fondi di previdenza di cui al presente regolamento e secondo quanto precisato al successivo art. 20.

Sia la consulta generale che i comitati consultivi hanno sede presso l'E.N.P.A.M.

Ogni comitato consultivo è formato di 20 componenti eletti dagli iscritti al rispettivo fondo di previdenza nel numero di uno per ogni Regione, secondo le procedure fissate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi sentite le rappresentanze sindacali delle categorie interessate.

I componenti dei comitati consultivi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 19.

Ogni comitato consultivo, in occasione della sua prima riunione da tenersi, su convocazione del presidente dell'E.N.P.A.M. subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento.

La consulta generale di cui al primo comma dell'art. 18 è presieduta dal presidente dell'E.N.P.A.M. o da un suo delegato e si riunisce su convocazione del presidente dell'ente tutte le volte che ne faccia richiesta il comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. o uno dei comitati consultivi, con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare; il segretario della consulta generale ed il vice segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento sono nominati, tra i funzionari dell'E.N.P.A.M., dal presidente dell'ente.

Ciascun comitato consultivo, si riunisce, su convocazione del proprio presidente, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il presidente dell'E.N.P.A.M. o almeno un terzo dei componenti del comitato consultivo ne facciano richiesta al presidente del comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare; funge da segretario dei comitati consultivi il segretario od il vice segretario della consulta generale.

La consulta generale è validamente riunita se sono presenti, oltre al presidente od al suo delegato, almeno la metà dei suoi componenti con almeno 7 componenti di ciascun comitato consultivo e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il comitato consultivo è validamente riunito se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti oltre al presidente od al vice presidente e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il presidente dell'E.N.P.A.M. od un suo delegato può presenziare alle riunioni di ciascun comitato consultivo; partecipa alle riunioni della consulta generale e dei comitati consultivi, con voto consultivo, il direttore generale dell'ente.

Le spese per il funzionamento della consulta generale vengono ripartite in parti uguali fra i fondi di previdenza di cui al presente regolamento; quelle per la costituzione ed il funzionamento dei comitati consultivi sono a carico del rispettivo fondo di previdenza.

Art. 20.

Spetta a ciascun comitato consultivo:

1) di designare un iscritto al rispettivo fondo di previdenza per la nomina a consigliere dell'E.N.P.A.M. ai sensi dello art. 12, terzo comma, dello statuto dell'ente;

2) di esaminare i bilanci consultivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del rispettivo fondo di previdenza;

3) di esprimere pareri su questioni particolari del rispettivo fondo di previdenza nascenti dall'applicazione del presente regolamento;

4) di formulare proposte per l'attuazione e la modifica delle parti del presente regolamento relative al rispettivo fondo di previdenza ed, in particolare, concernenti il disposto degli articoli 3 e 13 del presente regolamento.

Spetta alla consulta generale:

1) di formulare proposte concernenti eventuali modifiche del presente regolamento per la parte comune a tutti i fondi di previdenza;

2) di esprimere pareri sulle questioni di carattere generale nascenti dalla applicazione del presente regolamento e su quelle ad essa sottoposte dal comitato direttivo.

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente regolamento senza il preventivo parere favorevole della consulta generale per la parte comune a tutti i fondi di previdenza o del comitato consultivo interessato per la parte concernente il singolo fondo di previdenza.

Art. 21.

In caso di cessazione dell'attività di uno o più fondi di previdenza di cui al precedente art. 1 a causa della soppressione della relativa contribuzione previdenziale, i trattamenti di pensione in erogazione e quelli per i quali è già maturato il diritto vengono assicurati dall'E.N.P.A.M. a mezzo delle rispettive riserve tecniche, il cui fabbisogno viene se, del caso, integrato mediante storno dai conti personali relativi; gli importi dei conti personali vengono indi liquidati agli interessati od ai loro aventi causa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del regolamento del fondo di previdenza generale, dell'E.N.P.A.M. approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 22 maggio 1970 e, successive modificazioni, in quanto applicabili.

TABELLA A

per la conversione in pensione della liquidazione in capitale

La pensione annua si calcola moltiplicando l'importo del capitale liquidabile per il coefficiente relativo all'età del medico al momento in cui chiede il pensionamento.

Età	Coefficiente
65	0,10983
66	0,11417
67	0,11888
68	0,12402
69	0,12962
70	0,13575
71	0,14241
72	0,14964
73	0,15742
74	0,16585
75	0,17493
76	0,18472
77	0,19526
78	0,20673
79	0,21896
80	0,23220
81	0,24640
82	0,26156
83	0,27776
84	0,29501
85	0,31332
86	0,33268
87	0,35310
88	0,37447
89	0,39677
90 e oltre	0,42004

(7556)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1972.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede legale in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede legale in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede legale in Trieste:

Tariffa AIL/60, per garantire, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 23 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7760)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera Vita Mayer & C. stabilimento di Cairate Lonate Ceppino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Cartiera Vita Mayer & C. stabilimento di Cairate - Lonate Ceppino (Varese) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera Vita Mayer & C. stabilimento di Cairate Lonate Ceppino (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8013)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento e piastrelle operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento e piastrelle operanti in provincia di Avellino, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 25 ottobre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore dei manufatti in cemento e piastrelle operanti in provincia di Avellino;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento e piastrelle operanti in provincia di Avellino, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 18 gennaio 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8012)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera di Cairate S.p.a. stabilimenti di Cairate, Bergoro e Gorla.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Cartiera di Cairate S.p.a. stabilimenti di Cairate, Bergoro e Gorla (Varese) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera di Cairate S.p.a. stabilimenti di Cairate, Bergoro e Gorla (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8014)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta C.I.M.A. - Compagnia imprese marittime S.r.l. Anagni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta C.I.M.A. Compagnia Imprese Marittime s.r.l. Anagni ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta C.I.M.A. Compagnia imprese marittime S.r.l. Anagni.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8016)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la confezione in serie operanti in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali esercenti la confezione in serie operanti in provincia di Novara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la confezione in serie operanti in provincia di Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8021)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura Rossari e Varzi S.p.a. stabilimenti di Crespi d'Adda, Ivrea, Varallo Pombia, Lonate Pozzolo, Galliate e Trecate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Manifattura Rossari e Varzi S.p.a. stabilimenti di Crespi d'Adda (Bergamo), Ivrea (Torino), Varallo Pombia (Novara), Lonate Pozzolo (Varese), Galliate (Novara) e Trecate (Novara) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura Rossari e Varzi S.p.a. stabilimenti di Crespi d'Adda (Bergamo), Ivrea (Torino), Varallo Pombia (Novara), Lonate Pozzolo (Varese), Galliate (Novara) e Trecate (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8015)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Aosta, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Aosta.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8020)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Ceramica « La Campanella » di Sassuolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica « La Campanella » di Sassuolo per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Ceramica « La Campanella » di Sassuolo, è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8047)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Cestinaie San Bartolomeo », con sede in Flussio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 maggio 1972, la società cooperativa di produzione e lavoro « Cestinaie San Bartolomeo », con sede in Flussio (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 27 ottobre 1960, rep. 7532, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(7768)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « S. Susanna », con sede in Osini

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 maggio 1972, la società cooperativa di produzione e lavoro « S. Susanna », con sede in Osini (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 22 luglio 1965, rep. 3355, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(7769)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1972 « Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Lombardia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 13 maggio 1972, alla pagina 3669, numero d'ordine 5, sotto la voce « Durata della concessione », dove è scritto: « Scade il 9-5-*1977* » leggasi: « Scade il 9-5-*1997* ».

(7761)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7989)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Giuliana Gardini, nata a Roma il 29 maggio 1941, ha dicharato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Roma in data 28 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7773)

Il dott. Vittorio Luigi Vanini, nato a Milano l'11 marzo 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 2 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(7774)

La dott.ssa Maria Pia Lilliana Santilli, nata a Ferrara il 23 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Roma in data 21 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7775)

Il dott. Gaetano Collinvitti, nato a Montefiascone (Viterbo) il 27 dicembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 6 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(7831)

La dott.ssa Marisa Irys Robertelli, nata a Taranto il 30 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Genova in data 10 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(7832)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi dell'8 giugno 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	578,80	578,80	578,20	578,80	578,50	578,70	578,75	578,80	578,80	578,80
Dollaro canadese	592.25	592.25	592.30	592.25	591.20	591.30	592.20	592.25	592.25	592,20
Franco svizzero	151,15	151,15	151,10	151,15	151,15	150,93	151,14	151,15	151,15	151,10
Corona danese	83,71	83,71	83,65	83,71	83,45	83,49	83,73	83,71	83,71	83,70
Corona norvegese	88,53	88,53	88,50	88,53	88,40	88,55	88,53	88,53	88,53	88,50
Corona svedese	122,20	122,20	122,10	122,20	121,90	122,06	122,19	122,20	122,22	122,20
Fiorino olandese	180,93	180,93	180,85	180,93	180,90	180,72	180,88	180,93	180,93	180,90
Franco belga	13,2025	13,2025	13,1950	13,2025	13,19	13,19	13,202	13,2025	13,20	13,20
Franco francese	115,76	115,76	115,80	115,76	115,70	115,73	115,76	115,76	115,76	115,75
Lira sterlina	1511,85	1511,85	1511,10	1511,85	1510,75	1511,50	1511,65	1511,85	1511,85	1511,80
Marco germanico	182,42	182,42	182,43	182,42	182,30	182,18	182,42	182,42	182,42	182,40
Scellino austriaco	25,172	25,172	25,15	25,172	25,12	25,12	25,1775	25,172	25,17	25,17
Escudo portoghese	21,49	21,49	21,49	21,49	21,50	21,49	21,495	21,49	21,49	21,45
Peseta spagnola	8,966	8,966	8,9650	8,966	8,95	8,96	8,964	8,966	8,95	8,95
Yen giapponese	1,9035	1,9035	1,9050	1,9035	1,90	1,90	1,9047	1,9035	1,90	1,90

Media dei titoli dell'8 giugno 1972

Rendita 5% 1935	99,775
Redimibile 3,50% 1934	100,65
» 3,50% (Ricostruzione)	90,075
» 5% (Ricostruzione)	95,525
» 5% (Riforma fondiaria)	97,05
» 5% (Città di Trieste)	96,525
» 5% (Beni esteri)	96,95
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	97,475
» 5,50% » » 1968-83	96,90
» 5,50% » » 1969-84	97,025
» 6% » » 1970-85	100,025
» 6% » » 1971-86	99,825
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,15
» » » 5,50% 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,80
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,80
» » » 5,50% 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	99,675
» 5% (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5% (» 1° aprile 1975)	98,075
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	98,05
» 5% (» 1° gennaio 1977)	96,15
» 5% (» 1° aprile 1978)	96,10
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,20
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1972

Dollaro USA	578,775
Dollaro canadese	592,225
Franco svizzero	151,145
Corona danese	83,72
Corona norvegese	88,53
Corona svedese	122,195
Fiorino olandese	180,905
Franco belga	13,202
Franco francese	115,76
Lira sterlina	1511,75
Marco germanico	182,42
Scellino austriaco	25,175
Escudo portoghese	21,492
Peseta spagnola	8,965
Yen giapponese	1,904

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di L'Aquila

Con decreto addì 16 maggio 1972 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di L'Aquila viene prorogata fino al 30 aprile 1973 e il dott. Virginio Pellacchi è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri e obblighi previsti nel decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1972 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7738)

Approvazione degli aumenti dei tributi unitari del consorzio di miglioramento fondiario « Utenti del canale dei molini di Imola e Massalombarda », con sede nel comune di Imola.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 2393, in data 22 maggio 1972, sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 12 febbraio 1942, n. 183, gli aumenti dei tributi unitari, a valere dal 1° gennaio 1973, del consorzio di miglioramento fondiario « Utenti del canale dei molini di Imola e Massalombarda », con sede nel comune di Imola (Bologna), deliberati dal consiglio dei delegati dell'ente, nella seduta del 4 febbraio 1972.

(7764)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole Campagna di commercializzazione 1971-1972 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 26 maggio 1972, dove è scritto:

Dal 1° aprile 1972 al 5 aprile 1972 per colza e ravizzone U.C. *9,443*, per girasole U.C. *5,070*,

leggasi:

Dal 1° aprile 1972 al 5 aprile 1972 per colza e ravizzone U.C. *9,828*, per girasole U.C. *5,447*.

(7762)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Banca di credito popolare, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede in Torre del Greco, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda ceduta, sulle piazze di Napoli-Secondigliano, Napoli-Vasto, Acerra, Casavatore e Marano di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 53, 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 28 gennaio 1971 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Banca popolare di Secondigliano di concerto col comitato di sorveglianza, in data 2 febbraio 1972, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Banca di credito popolare, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Torre del Greco (Napoli);

Viste le deliberazioni in data 16 novembre 1971 e 11 aprile 1972 del consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare con le quali la medesima si è resa cessionaria delle attività e passività della Banca popolare di Secondigliano;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca popolare di Secondigliano, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Banca di credito popolare;

Dispone:

1. La Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca di credito popolare, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede in Torre del Greco, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 12 aprile 1972 a rogito dottor Olimpio Marino notaio in Ercolano, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Napoli, registrata a portici il 19 aprile 1972 al n. 761, mod. 71-M;

2. La Banca di credito popolare è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari della azienda ceduta, sulle piazze di Napoli-Secondigliano, Napoli-Vasto, Acerra, Casavatore e Marano di Napoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Governatore: CARLI

(7766)

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale di Monguelfo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monguelfo, e della cassa rurale di Casies, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Martino in Casies, frazione di Valle di Casies, nella Cassa rurale Monguelfo-Casies, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Monguelfo, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli delle due Casse menzionate siti in Monguelfo ed in San Martino in Casies, frazione di Valle di Casies.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 1° settembre 1971 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Monguelfo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monguelfo (Bolzano) e della Cassa rurale di Casies, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Martino in Casies, frazione di Valle di Casies (Bolzano), relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1. Nulla osta alla fusione della Cassa rurale di Monguelfo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monguelfo (Bolzano) e della Cassa rurale di Casies, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Martino in Casies, frazione di Valle di Casies (Bolzano), in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale Monguelfo-Casies, società cooperativa a responsabilità illimitata » con sede in Monguelfo (Bolzano), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2. La Cassa rurale Monguelfo-Casies, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monguelfo (Bolzano) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due Casse menzionate siti in Monguelfo ed in S. Martino in Casies, frazione di Valle di Casies.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Governatore: CARLI

(7767)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, e successivo decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 5 novembre 1971 concernente le nuove piante organiche delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Vista la legge 3 dicembre 1970, n. 1053, che modifica la lettera *a*) punto *D*, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, per quanto concerne il titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Considerato che è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli aventi diritto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viste le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica a otto posti di guardia di sanità in prova (parametro 133) nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica araba unita, Repubblica araba siriana e dalla penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio-decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 marzo 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi dalla legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pub-

blica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

F) Diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*) — secondo la classificazione prevista dall'art. 80 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 — ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi ovvero a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero servizio prestato, in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano in possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso del titolo di studio, l'istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*) ovvero della patente di abilitazione alla guida di motoscafi ovvero della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero del servizio prestato, in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale;

7) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dallo impiego;

10) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di 5 giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotti anche i titoli di merito, unitamente ad un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli stessi; copia di tale elenco, dopo i riscontri del caso, sarà restituita per ricevuta a ogni singolo candidato.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i disguidi che, comunque, possano accadere nella presentazione dei titoli, qualora, da parte dei candidati, si ometta di inviare, insieme con essi, l'elenco, in duplice copia, dei titoli stessi.

I titoli di merito dovranno risultare da appositi certificati, formalmente regolari, redatti a norma di legge, aventi per specifico oggetto i titoli che si vogliono comprovare. Non è ammessa la regolarizzazione formale dei titoli di merito.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso, di cui alle lettere *E*) ed *F*) del precedente art. 2, sono esclusi dalla valutazione.

Tuttavia, qualora i candidati siano in possesso di più di uno dei gruppi di titoli tra quelli indicati nella lettera *F*) del citato art. 2 uno di essi soltanto sarà escluso dalla valutazione di merito, mentre gli altri potranno essere presentati, con le modalità di cui sopra, come titoli di valutazione.

Non possono essere valutati i titoli di merito formalmente irregolari e i titoli di merito presentati dopo la scadenza del termine utile dianzi indicato, qualunque sia stato il motivo della loro mancata tempestiva produzione.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, comprendente:

a) modalità di prelevamento di campioni di alimenti e di bevande, con compilazione del relativo processo verbale;

b) svolgimento pratico delle comuni operazioni di disinfezione, disinfestazione e di derattizzazione.

La prova di idoneità tecnica avrà luogo in Roma presso il Ministero della sanità piazzale dell'Industria Eur piano terra stanza n. 34 con inizio dal giorno 16 ottobre 1972 alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, riceveranno tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del giorno in cui dovranno presentarsi per sostenere la prova predetta.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione dei titoli e delle prove di esame

La valutazione dei titoli, presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 3, sarà operata secondo i criteri di massima fissati preventivamente da parte della commissione giudicatrice, con l'attribuzione del punteggio, per ciascuna delle quattro sottoelencate categorie, per un massimo complessivo di sedici trentesimi:

1ª categoria: servizi civili di ruolo e non di ruolo resi presso amministrazioni dello Stato, enti locali, aziende municipalizzate ed enti pubblici in genere, nonchè servizi espletati alle dipendenze di imprenditori e di enti privati di rilevanza nazionale e servizi comunque prestati nelle forze armate dello Stato e nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia e dei vigili del fuoco; punteggio massimo attribuibile cinque trentesimi;

2ª categoria: titoli di studio superiori alla licenza media, conseguiti presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi; punteggio massimo attribuibile tre trentesimi;

3ª categoria: titoli vari, legalmente riconosciuti, attinenti o utili alle mansioni di guardia di sanità; punteggio massimo attribuibile cinque trentesimi;

4ª categoria: idoneità riportate in precedenti concorsi presso amministrazioni dello Stato, enti locali, aziende municipalizzate ed enti pubblici in genere; punteggio massimo attribuibile tre trentesimi.

Non sono ammessi a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica i candidati che non abbiano riportato almeno tre punti nella valutazione dei titoli.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto trentesimi con un massimo di quattordici trentesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del coefficiente numerico riportato nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita, per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta;

1) Diploma di istruzione secondaria di primo grado in originale o copia notarile autenticata. In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

2) Originale o copia notarile autenticata del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico, ovvero dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*) anche alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione, rilasciata dalla competente capitaneria di porto, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di motoscafi anche alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, attestante il possesso della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità comunale o provinciale, da cui risulti che il candidato, in seguito a regolare concorso, ha prestato servizio, prima della scadenza del termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, come vigile comunale o provinciale.

3) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

4) Certificato di cittadinanza italiana.

5) Certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici.

6) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

7) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

8) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari (salvo che non sia stato già presentato come titolo di valutazione) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare che, comunque, non possono essere sostituiti con il foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo possono presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa e gli appartenenti ai corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di guardia di sanità in prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica verrà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Compiuto il periodo di prova, le guardie di sanità in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1972
Registro n. 6, foglio n. 373

Schema di domanda.

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome)
nato a (provincia di .) il
residente in (provincia di .), via
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a otto posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età per chè ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito presso la scuola di in data .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico; ovvero: è in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*); ovvero: è in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoscafi; ovvero: è in possesso della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore; ovvero: ha prestato, in seguito a regolare concorso, servizio come vigile sanitario presso il comune di o presso la provincia di .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni in qualità di ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualità di

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

12) allega alla presente domanda i titoli di merito unitamente ad un elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei titoli stessi;

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo

Data

Firma

N. B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7616)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a quattro posti di ragioniere in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079 sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto contabile ragionieri dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), detratti i posti da riservare ai sensi degli articoli 21 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attualmente disponibili 4 posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami a quattro posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria);

diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, possibilmente dattiloscritte, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, via Monzambano n. 10 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 30 e 31 ottobre 1972 con inizio alle ore 8 in Roma, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun avviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio — che si svolgerà presso la sede della direzione generale dell'A.N.A.S. — sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore ad ispettore generale e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e due impiegati della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla direzione generale dell'A.N.A.S., entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norma del precedente art. 8 al termine di ciascuna seduta dedicata al colloquio, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica da un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare di data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire, su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto contabile dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROGRAMMA DI ESAME

1) Nozioni di diritto privato ed amministrativo.

2) Computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

3) Nozioni di diritto costituzionale.

4) Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

5) Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

6) Nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai punti 1) e 2) del programma di esame.

Il colloquio verterà su tutte le materie indicate nell'anzidetto programma.

Roma, addì 8 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1972
Registro n. 6 *A.N.A.S., foglio n.* 400

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano n. 10 00185 ROMA.

I . sottoscritt (cognome e nome) (a macchina o stampatello) chiede di essere ammess a partecipare al concorso, per esami a quattro posti di ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera contabile del personale di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat à il ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di ;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: ;

g) di essere residente a via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: ;

i) di non aver prestato servizio come impiegat presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli verrà assegnata.

Con osservanza.

lì

Firma

Autentica della firma

(7623)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1971, registro n. 26 Difesa pers. civ., foglio n. 242, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « falegname » comune.

(7693)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Trieste.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato il 18 stesso mese, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1972;

Letta la nota n. 1071 in data 11 aprile 1972 con la quale il presidente della corte d'appello di Trieste, nell'informare che il dott. Luigi Caldarone, presidente supplente di quella commissione è attualmente in aspettativa per malattia, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Silvano Lugnani, magistrato di appello;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Silvano Lugnani, magistrato d'appello, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Trieste in sostituzione del dott. Luigi Caldarone.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1972
Registro n. 19 *Grazia e giustizia, foglio n.* 153

(7703)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bergamo.

Nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1972, registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 119, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bergamo, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(7935)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nuove sedi delle prove scritte dei concorsi nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, riservati ad ingegneri

Le prove scritte del concorso a tre posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro riservato a laureati in ingegneria per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1972, a causa di sopravvenute nuove esigenze avranno luogo in Trieste, piazzale Europa n. 1, presso la facoltà di ingegneria della locale università (aula di chimica applicata) alla stessa ora e negli stessi giorni fissati nell'art. 4 del citato decreto ministeriale, e non più in via S. Francesco n. 27 presso l'ispettorato regionale del lavoro.

(8056)

Le prove scritte del concorso a quindici posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro riservato a laureati in ingegneria per gli uffici aventi sede nel Piemonte, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971, a causa di sopravvenute nuove esigenze avranno luogo in Torino, via Giovanni Botero n. 15, II piano, presso l'E.N.A.L.C., alla stessa ora e negli stessi giorni fissati nell'art. 4 del citato decreto ministeriale, e non più in via Principe Amedeo n. 17.

(8123)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 856 in data 24 febbraio 1969, modificato con decreto n. 1382 del 21 marzo 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2191/1 del 21 aprile 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, modificata con successivo decreto n. 10376/V del 25 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 2191/2 del 13 novembre 1971, relativo all'ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cocco Raffaele	punti	57,724	su 120
2. Perra Francesco	»	57,077	»
3. Putzu Antonio	»	56,586	»
4. Congiu Giovanni, nato a Setzu	»	56,389	»
5. Sechi Giovanni	»	56,347	»
6. Angoletta Salvatore	»	55,189	»
7. Guiso Giovanni	»	54,568	»
8. Sardu Giovanni	»	53,813	»
9. Lai Salvatore	»	53,670	»
10. Mongili Natale	»	53,625	»
11. Pes Giuseppe	»	53,142	»
12. Ninna Fernando	»	52,695	»
13. Massidda Mario	»	51,932	»
14. Loche Nando	»	51,168	»
15. Mameli Tito	»	51,098	»
16. Murgia Virgilio	»	50,851	»
17. Muscas Giovanni	»	50,597	»
18. Addari Tullio	»	50,585	»
19. Putzolu Giuseppe	»	50,258	»
20. Pisanu Salvatore	»	50,026	»
21. Ciocci Achille	»	49,988	»
22. Deidda Pio	»	49,965	»
23. Murgia Antonio	»	49,789	»
24. Tore Mariano	»	49,450	»
25. Casale Gianni	»	48,965	»
26. Manurritta Luigi	»	48,000	»
27. Mascia Terenzia	»	44,953	»
28. Ponti Giuseppe	»	43,989	»
29. Lugas Antonio	»	43,901	»
30. Pili Giuseppe	»	43,112	»
31. Schirru Giuseppe	»	42,500	»
32. Carcangiu Romano	»	42,216	»
33. Vargiu Giovanni Battista	»	42,107	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione sarda e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cagliari, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 15 maggio 1972

Il medico provinciale: BONFIGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3218 in data 6 maggio 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1968;

Visto l'ordine della graduatoria, nonchè quello delle sedi per le quali i concorrenti hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Cocco Raffaele: Cagliari (frazione Quartucciu);
2) Perra Francesco: Oristano (2ª condotta urbana);
3) Putzu Antonio: Decimomannu;
4) Congiu Giovanni, nato a Setzu: Settimo S. Pietro;
5) Angoletta Salvatore: Sarrok;
6) Guiso Giovanni: Sinnai;
7) Sardu Giovanni Antonio Francesco: Capoterra;
8) Lai Antonio Salvatore: Senorbì;
9) Pes Giuseppe: Pabillonis;
10) Ninna Fernando: Samugheo;
11) Massidda Mario: consorzio Solarussa-Zerfaliu-Siamaggiore;
12) Mameli Tito: Villamar;
13) Murgia Virgilio: Iglesias (2ª condotta urbana);
14) Muscas Giovanni: Serrenti;
15) Addari Tullio: Samassi;
16) Putzolu Giuseppe: Paulilatino;
17) Pisanu Salvatore: Ardauli;
18) Ciocci Achille: consorzio Tuili-Turri-Genuri-Setzu;
19) Tore Mariano: Aidomaggiore;
20) Casale Gianni: Neoneli;
21) Manurritta Luigi: Perdaxius;
22) Mascia Terenzia: Ula Tirso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione sarda e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cagliari, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 15 maggio 1972

Il medico provinciale: BONFIGLIO

(7830)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRIESTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trieste

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la nota n. 134 del 15 maggio 1972 con la quale il presidente del consorzio veterinario fra i comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino ha comunicato che il dott. Giordano Benedetti con dichiarazione del 10 maggio 1972 ha rinunciato al posto di veterinario consorziale di cui era stato dichiarato vincitore con decreto di questo ufficio n. 9/4-I-414 del 27 ottobre 1971;

Visto il proprio decreto n. 9/4-I-413 del 27 ottobre 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso per la condotta veterinaria sopra indicata;

Ritenuto dover procedere alla dichiarazione di vincitore del concorrente dott. Riccardo Floreancig che segue immediatamente in graduatoria il dott. Benedetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 e la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Riccardo Floreancig è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, della prefettura e del comune capo consorzio interessato.

Trieste, addì 18 maggio 1972

Il veterinario provinciale: TOMATIS

(7789)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.